

Spettabili Clienti

Loro sedi

CIRCOLARE N. 16 – 3 OTTOBRE 2019

LE RECENTI NOVITA' IN MATERIA DI FATTURA ELETTRONICA

Riepiloghiamo brevemente le ultime modifiche introdotte in materia di fattura elettronica, precisando che lo Studio resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per sciogliere i dubbi su eventuali situazioni individuali particolari.

Le disposizioni che seguono sono da intendersi ormai a "regime", nel senso che queste sono le nuove regole di emissione delle fatture.

Inoltre i nuovi concetti di data e termini di emissione (trasmissione) delle fatture **si applicano sia alle fatture elettroniche, sia a quelle cartacee** (particolare attenzione dovranno avere ad esempio i soggetti in regime forfettario che non sono obbligati ad emettere le fatture elettroniche e continuano ad emettere quindi fatture in formato cartaceo).

TERMINE DI EMISSIONE DELLA FATTURA

Con l'avvento della fattura elettronica abbiamo dovuto "imparare" un nuovo concetto di emissione della fattura, adattandolo alle regole generali, che di fatto non sono mutate, e che sono collegate al momento di effettuazione dell'operazione, all'esigibilità dell'imposta e alla relativa liquidazione.

In generale la fattura si intende giuridicamente emessa, **per ciascuna operazione imponibile, all'atto della sua consegna, spedizione, trasmissione o messa a disposizione del cessionario o committente.**

La fattura (elettronica) si intende **emessa all'atto della sua trasmissione (cioè con la generazione e l'invio del file Xml al SDI) e con l'accettazione del SDI.** Se il SDI rifiuta il documento (cioè viene scartato), **la fattura non si considera emessa**, salvo la possibilità di rinviarla **entro i 5 giorni (di calendario) successivi.**

LA FATTURA IMMEDIATA

Il Decreto Crescita (D.L. 34/2019 convertito nella Legge 28.6.2019 n. 58) interviene a modificare nuovamente i termini di emissione della fattura *immediata*, **a partire dal 1° luglio 2019**, prevedendo che la stessa (sia cartacea che elettronica) può **essere emessa (trasmessa) entro dodici (12) giorni dalla data di effettuazione dell'operazione** (anziché 10 giorni).

Anche la fattura emessa, per scelta, prima dell'effettuazione dell'operazione (ad esempio, prima della consegna del bene o dell'incasso anticipato ovvero dell'incasso del servizio) va inviata al SDI entro 12 giorni dalla data della fattura (risposta a [Interpello delle Entrate del 24 settembre 2019, n. 389](#)). In tal caso il momento impositivo, cioè quello nel quale l'operazione si considerata effettuata – e, di conseguenza, l'imposta si rende esigibile - coincide con l'emissione della fattura stessa, che costituisce anche la data da indicare nel campo «Data» della sezione 2.1.7 «Dati Generali» del file Xml della fattura elettronica.

Si presume che anche la fattura immediata da emettere per un pagamento anticipato di una futura vendita di beni possa essere inviata al SDI (con data fattura pari a quella del pagamento) «entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione».

LA FATTURA DIFFERITA

Rimangono invariati i termini più ampi per la fattura *differita*, che potrà essere emessa (trasmessa) al SDI **entro il 15 del mese successivo all'effettuazione**.

Per tali operazioni, come già anticipato nelle nostre precedenti informative, l'unica novità riguarda solo l'obbligo di indicare in fattura la data di effettuazione dell'operazione (cessione di beni o prestazione di servizi), ovvero la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo, sempreché **tale data sia diversa dalla data di emissione (trasmissione) della fattura**.

A questo proposito l'Agenzia delle Entrate interviene fornendo ulteriori chiarimenti legati alla "data" del documento, che comportano differenti termini di emissione (trasmissione) della fattura differita (il 15 del mese successivo o contestualmente alla data di predisposizione). Si veda in proposito il prossimo paragrafo.

LA DATA DELLA FATTURA

Con decorrenza 1° luglio 2019 (si vedano le nostre circolari n. 28/2018, 3/2019 e 12/2019) viene stabilito che se la data di effettuazione dell'operazione (**cessione di beni/ prestazione di servizi** ovvero **la data in cui è corrisposto in tutto o in parte il corrispettivo**) **non coincide con la data di emissione (trasmissione)**, nella fattura deve essere **riportata anche la data in cui è effettuata l'operazione**.

Con riguardo alla "doppia" data, l'Agenzia in precedenza aveva precisato:

- per le sole **fatture elettroniche** la data da indicare è quella di **effettuazione dell'operazione** (o la data in cui il corrispettivo è corrisposto in tutto o in parte), mentre la data di emissione (cioè di trasmissione) verrà assegnata dal Sistema d'interscambio;
- per le fatture **analogiche** sarà, necessario **indicare le due date (effettuazione e emissione) tutte le volte che le stesse risultino non coincidenti**;
- la fattura differita può essere emessa entro il 15 del mese successivo, secondo le precedenti regole rimaste invariate, con la precisazione che, se la stessa si riferisce a più cessioni effettuate nel corso del mese precedente documentate da più DDT (documenti di trasporto) o altro documento idoneo a identificare l'operazione e i soggetti, la data di effettuazione dell'operazione da indicare in fattura sarà quella dell'ultima operazione, cioè ad esempio dell'ultimo DDT emesso.

L'Agenzia delle Entrate recentemente ha fornito ulteriori chiarimenti, che riportiamo di seguito.

LA FATTURA IMMEDIATA

La data da inserire nel campo «Data» della sezione 2.1.7 «Dati Generali» del file Xml della fattura elettronica **immediata** è **«sempre e comunque» la data di effettuazione dell'operazione e non quella di «emissione/trasmissione della fattura allo SDI», cioè di «generazione e invio allo SDI»**.

Ciò significa che, anche se l'operatore decidesse di "emettere" la fattura elettronica via SDI non entro le ore 24 del giorno dell'operazione (caso tipico della fattura immediata) bensì in uno dei successivi 12 giorni previsti dalla nuova normativa, la data del documento **dovrà sempre essere valorizzata con la data dell'operazione** e i 12 giorni citati potranno essere sfruttati per la trasmissione del *file* della fattura elettronica al SDI.

Facciamo un esempio per capire quanto abbiamo appena illustrato:

ESEMPIO 1

A fronte di una cessione effettuata in data 25/10/2019 (ma lo stesso principio si applica anche nel caso ad esempio di un corrispettivo per cessione beni o prestazioni di servizi percepito in tale data), la fattura immediata potrà alternativamente:

- essere emessa (ossia generata e inviata al SDI) il medesimo giorno – in tal caso la data dell'operazione e la data di emissione coincidono e il campo "Data" indicato in fattura, nella sezione "Dati generali del file" sarà 25/10/2019;

- essere generata il giorno dell'operazione (25/10/2019) e trasmessa al SDI entro i 12 giorni successivi, cioè entro il 6/11/2019 – in tal caso la data da riportare in fattura sarà il 25/10/2019 e non coinciderà con la data di emissione (trasmissione);
- essere generata e trasmessa al SDI in uno qualsiasi dei giorni intercorrenti tra il 25/10/2019 e il termine ultimo di emissione (cioè entro i 12 giorni successivi, il 6/11/2019) – in tal caso la data da riportare in fattura sarà il 25/10/2019 e non coinciderà con la data di emissione (trasmissione).

LA FATTURA DIFFERITA

Le novità più interessanti sono arrivate con la citata risposta a [Interpello delle Entrate n. 389/2019](#).

In primo luogo il termine per inviare **una fattura differita** al SDI dipende **dalla data che viene indicata nel campo «Data» della sezione 2.1.7 «Dati Generali» del file Xml.**

Si possono pertanto distinguere due regole differenti:

- se la data della fattura differita è **una data compresa tra il giorno successivo a quello della prima operazione del mese e il giorno 15 del mese successivo** (tranne le date di effettuazione delle operazioni e quella dell'ultimo giorno del mese delle operazioni), **l'invio del file al SDI deve essere «contestuale» alla «data di predisposizione»** (fermo restando il termine ultimo del 15 del mese successivo). In questo caso la data della fattura differita coincide con la «data di predisposizione e contestuale invio» al SDI, cosiddetta «data di emissione». Pertanto, a differenza della fattura immediata elettronica, dove la data della fattura è quella di effettuazione dell'operazione, per quella differita **«la data della fattura è la data di emissione della FE»** (cioè di predisposizione e invio allo Sdi), poiché all'interno della fattura sono già «riportati i dati dei documenti di trasporto (Ddt), che identificano il momento di effettuazione dell'operazione» (nel campo «DatiDDT» della sezione 2.1.7 «Dati Generali») o degli altri documenti che consentono l'emissione della fattura differita per le cessioni di beni o per i servizi (risposte delle Entrate 1.1 e 1.9 all'evento del Cndcec del 15 gennaio 2019).

Si segnala altresì il chiarimento dell'Agenzia delle Entrate del 28 giugno 2019 ad Assosoftware-Monitor, secondo il quale, considerate le problematiche tecniche di trasmissione, è «tollerata una differenza di qualche giorno tra la data di predisposizione/emissione indicata in fattura» e «quella certificata dal SDI nella ricevuta di esito della trasmissione»;

- se la data della fattura differita è **la «data di almeno una delle operazioni» effettuate nello stesso mese (preferibilmente la data dell'ultima operazione – DDT – in ordine di tempo) ovvero la data della fine del mese in cui sono state effettuate le operazioni**, l'invio del file al SDI **può essere effettuato dal giorno stesso della data della fattura e fino al giorno 15 del mese successivo.**

Quest'ultima precisazione lascia intendere che è ammessa la possibilità di “datare convenzionalmente” le fatture differite con la **data di fine mese** (in relazione a una o più operazioni effettuate nel corso dello stesso mese solare, indipendentemente dai giorni di effettuazione delle operazioni), risolvendo di fatto tutte le problematiche sorte in ambito operativo (specie quando i gestionali non consentono di estrapolare agevolmente i dati dei DDT) e sciogliendo ogni dubbio interpretativo sulla consuetudine adottata anche in passato.

Pertanto, anche le fatture differite, con **data convenzionale a fine del mese** (diversa rispetto a quella dell'operazione, ma comunque rappresentativa del momento di esigibilità dell'imposta) possono essere inviate allo SDI entro il 15 del mese successivo e non «contestualmente» alla loro predisposizione.

ESEMPIO 2

A fronte di una cessione effettuata con DDT in data 25/10/2019, la fattura differita potrà alternativamente:

- essere datata (nel campo “Data”) in libertà con un giorno compreso tra il 26/10/2019 e il 15/11/2019 (escludendo il 31/10/2019) avendo cura di emetterla (ossia generarla e inviarla al SDI) contestualmente, cioè entro lo stesso giorno indicato nel documento – in tal caso la data di predisposizione della fattura coincide con la data di emissione;
- essere datata il giorno 25/10/2019 (data di effettuazione dell'operazione) e trasmessa al SDI il giorno stesso oppure nei giorni successivi e comunque entro il 15/11/2019;
- essere datata il giorno 31/10/2019 (data fine mese) e trasmessa al SDI il giorno stesso oppure nei giorni successivi e comunque entro il 15/11/2019.

N.B. In caso di fatturazione differita, le operazioni devono essere **debitamente documentate**: per le cessioni, dai DDT, riportandone i riferimenti all'interno della fattura, mentre per le prestazioni di servizi, da idonea documentazione (ad esempio la pro-forma del professionista, l'incasso del corrispettivo, la nota di consegna lavori).

FINE DELLA MORATORIA DELLE SANZIONI

Il 30 settembre 2019, è **terminato il periodo di moratoria ovvero di applicazione delle sanzioni ridotte sull'emissione di fatture elettroniche** da parte dei **soggetti con liquidazione IVA mensile** (si rammenta che per i soggetti che liquidano l'IVA trimestralmente il periodo di moratoria è cessato lo scorso 30 giugno).

Non vengono infatti applicate sanzioni se la fattura viene emessa entro:

- il 16/10/2019 per operazioni effettuate nel mese di settembre, per i contribuenti mensili;
- il 20/8/2019 per le operazioni effettuate nel secondo trimestre, per i contribuenti trimestrali.

In caso di ritardo, le sanzioni sono ridotte dell'80% se la fattura è emessa entro la liquidazione successiva, cioè entro:

- il 16/11/2019 per le operazioni effettuate nel mese di settembre, per i contribuenti mensili;
- il 16/11/2019 per le operazioni effettuate nel secondo trimestre, per i contribuenti trimestrali.

A decorrere dal 1° ottobre 2019, tutti i soggetti mensili (dallo scorso 1° luglio i trimestrali) devono emettere fattura (entro 12 giorni dall'effettuazione dell'operazione (fermo restando le regole per la fatturazione differita).

In caso di ritardata emissione di fattura la sanzione ordinaria è applicata nella misura da € 250 a € 2.000, quando la violazione non ha inciso sulla corretta liquidazione del tributo, altrimenti la sanzione è dal 90% al 180% dell'IVA indicata in fattura, con un minimo di euro 500.

OPERAZIONI CON SAN MARINO

Attualmente la fattura verso San Marino deve essere emessa in quadruplica copia cartacea e deve essere presentata all'Ufficio di San Marino per la timbratura (una delle copie) è restituita al fornitore munita del timbro a secco apposto dall'ufficio tributario di San Marino. In questo modo l'Ufficio tributario sammarinese attesta l'avvenuta introduzione della merce a San Marino. Le fatture vanno poi riportate nel c.d. "esterometro", salvo l'emissione volontaria della fattura elettronica (senza recapito). Le fatture a privati invece scontano l'IVA Italiana. Per gli acquisti da San Marino non è prevista la possibilità di evitare l'"esterometro".

In seguito alle modifiche introdotte dal Decreto Crescita (convertito in L. 58/2019) si prevede che **le operazioni con operatori di San Marino**, attualmente regolate dal D.M. 24.12.1993, **siano fatturate (obbligatoriamente) con modalità elettroniche, sia sul lato attivo sia su quello passivo.**

L'operatività delle nuove disposizioni è tuttavia rimandata, in quanto è subordinata alla modifica del citato D.M. 24.12.1993 e all'emanazione delle specifiche tecniche da parte dell'Agenzia delle Entrate.

SCONTI E ABBUONI DOCUMENTATI DA NOTE DI "ADDEBITO"

Nella filiera della grande distribuzione spesso accade che, in presenza di sconti o abbuoni, venga riconosciuta la possibilità al cessionario/committente (acquirente) di emettere una nota di debito non assoggettata a IVA, anziché prevedere l'emissione di una nota di credito da parte del cedente/prestatore.

Con la risposta all'Istanza di Interpello n. 172/2019, l'Agenzia si è pronunciata in merito alla possibilità di far transitare mediante SDI le note di debito emesse dal cessionario/committente a fronte di sconti o abbuoni pattuiti con il cedente/prestatore, in rettifica di fatture precedenti emesse da quest'ultimo.

Poiché questa modalità non trova alcun fondamento normativo ai fini IVA, in quanto la nota di variazione in diminuzione dell'imponibile e/o dell'imposta, anche in caso di abbuoni o sconti, può essere emessa esclusivamente da parte del cedente/prestatore, viene preclusa tale facoltà al cessionario/committente.

Pertanto le note di debito emesse dal cessionario/committente non possono essere trasmesse elettronicamente dal momento che possono transitare mediante SDI solo i documenti espressamente disciplinati dal DPR 633/1972, ossia fatture e note di variazione emesse dal soggetto che ha emesso la fattura stessa.

L'agenzia delle Entrate, tuttavia, riconosce la facoltà di utilizzare le note di debito del cessionario/committente ai fini delle imposte dirette per rettificare, esclusivamente sul piano finanziario e contabile, il documento

originario. Tali documenti devono essere necessariamente emessi in formato cartaceo/analogico ovvero elettronico ma senza transitare dal SDI.

TABELLA RIEPILOGATIVA

Nella tabella che segue riepiloghiamo in modo schematico le informazioni più importanti che sono state illustrate con la presente informativa.

	Data della fattura	Data di emissione, cioè di predisposizione e di invio, della fattura		Data di effettuazione dell'operazione
		Data della predisposizione della fattura	Data dell'invio della fattura (al Sdi, se elettronica, o al cliente, se cartacea)	
Fattura immediata elettronica in formato xml inviata al Sdi	La data della fattura immediata elettronica (campo «Data» della sezione 2.1.7 «Dati Generali» del file xml) è la data di effettuazione dell'operazione ovvero quella precedente se, per scelta, si è deciso di emetterla anticipatamente rispetto alla data di effettuazione dell'operazione.	La fattura immediata (anche se anticipata per la risposta delle Entrate del 24 settembre 2019, n. 389) va predisposta nel periodo compreso tra la data dell'operazione e i 12 giorni successivi.	La fattura immediata (anche se anticipata per la risposta delle Entrate del 24 settembre 2019, n. 389) va inviata nel periodo compreso tra la data dell'operazione e i 12 giorni successivi (comunque, dopo la sua predisposizione).	Questa data è già indicata nel campo «Data» della sezione «Dati Generali» del file xml, quindi, non serve indicarla in altri campi della e-fattura.
Fattura immediata cartacea o elettronica inviata per mezzo di canali diversi dal Sdi	La data della fattura immediata cartacea è la «data di emissione» della fattura (cioè di predisposizione e invio al cliente), che può variare tra la «data di effettuazione dell'operazione» e i 12 giorni successivi.			Questa data va indicata nel corpo della fattura (ad esempio, nella descrizione dell'operazione), se la data della fattura è diversa da quella di effettuazione dell'operazione.
Fattura differita elettronica in formato xml inviata al Sdi	Ipotesi in cui la data della fattura differita sia una data compresa tra il giorno successivo a quello della prima operazione del mese e il giorno 15 del mese successivo (Faq delle Entrate n. 21 pubblicata il 27 novembre 2018), tranne le date di effettuazione delle operazioni e quella dell'ultimo giorno del mese delle operazioni.	In questo caso, la «data di predisposizione» (quindi, la data della fattura) deve essere «contestuale a quella di invio» dell'xml al Sdi (risposta delle Entrate del 24 settembre 2019, n. 389), anche se si segnala il chiarimento dell'agenzia delle Entrate del 28 giugno 2019 ad Assosoftware-Monitor, secondo il quale, «considerate le problematiche tecniche di trasmissione», è «tollerata una differenza di qualche giorno tra la data di predisposizione/emissione indicata in fattura» e «quella certificata dal Sdi nella ricevuta di esito della trasmissione».		Per emettere le fatture differite è necessario riportare nella fattura gli estremi dei ddt (nel campo «DatiDDT» della sezione 2.1.7 «Dati Generali») o dei documenti idonei con le caratteristiche dell'articolo 1, comma 3, dpr 14 agosto 1996, n. 472 ovvero per i servizi gli estremi di «idonea documentazione» contenente «con certezza la prestazione eseguita, la data di effettuazione e le parti», come, ad esempio, un «documento attestante l'avvenuto incasso» (faq delle Entrate del 21 novembre 2018, n. 52), quale lo scontrino «parlante» con quietanza o il bonifico ricevuto, a patto che contengano tutti i 4 dati suddetti. Solo per le cessioni di beni, in alternativa all'indicazione degli estremi dei ddt o degli altri documenti in fattura, è possibile allegarli.
	Ipotesi alternativa, in cui la data della fattura differita elettronica è la «data di almeno una delle operazioni» che vengono fatturate (preferibilmente l'ultima) ovvero «convenzionalmente la data di fine mese».	In questo caso, l'invio al Sdi può avvenire dal giorno stesso della data della fattura al 15 del mese successivo (risposta delle Entrate del 24 settembre 2019, n. 389).		

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti.

STUDIO FUSETTI E ASSOCIATI

Le circolari e gli articoli pubblicati sono consultabili anche sul sito dello Studio al seguente link
<https://studiofusetti.com/>